



RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO N.179-182-185 DEL 11 E 12 GIUGNO 2020 - BONUS FACCIATE: L'ASSIMILAZIONE DELLA ZTO DEVE RISULTARE DA CERTIFICAZIONI URBANISTICHE

Posted on 13 Giugno 2020



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tag: [bonus facciate](#)

Bonus facciate: l'assimilazione della ZTO deve risultare da certificazioni urbanistiche

Bonus facciate, l'assimilazione della zona territoriale in cui è collocato l'edificio oggetto di intervento, alle zone A o B secondo la definizione del DM n.1444/68, deve risultare da certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. A tal fine, l'attestazione del professionista non ha validità.

Il Bonus facciate spetta a tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito, ma in quanto detrazione dall'imposta lorda non compete ai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Nel caso di lavori complessi sull'involucro dell'edificio, riconducibili a diversi benefici fiscali (ad es. "bonus facciate", ed Ecobonus), è possibile usufruire delle diverse agevolazioni, a condizione che siano contabilizzate separatamente in fattura le spese sostenute e che siano rispettati gli adempimenti prescritti per ciascuna agevolazione.

Questi sono alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con le [Risposta n. 179 del 11 giugno 2020](#), [Risposta n. 182 del 11 giugno 2020](#) e [Risposta n. 185 del 12 giugno 2020](#).

